

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto tra le parti:

CREA – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 97231970589) di seguito “CREA”

- da una parte –

E

FONDAZIONE C.R.P.A. STUDI RICERCHE, con sede legale in Reggio Emilia, Via Viale Timavo n. 43/2, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 91083250356 e P.IVA 01848560353) di seguito “Fondazione CRPA”

- dall'altra parte –

PREMESSO CHE

- Per effetto del d.lgs. 545/1999 è stato istituito il CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura), ente pubblico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico. Ai sensi dell'art. 1, co. 4, del citato decreto legislativo, gli Istituti scientifici e tecnologici e le Strutture di ricerca, tra cui anche l'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, sono confluiti nel CRA, mantenendo la propria autonomia scientifica ma non già l'autonomia giuridica, così come previsto dall'art. 6 co. 4;
- Con l'entrata in vigore della L. 190/2014, il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura ha assunto la denominazione attuale, di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- Il 22.10.2019 Centro di ricerca CREA-IT e Fondazione CRPA costituivano un'Associazione temporanea di scopo (“ATS”) - Repertorio n. 22.86 Raccolta n. 14.696 mediante un Gruppo Operativo “GO” finalizzato alla realizzazione del progetto “Automazione dell'alimentazione per gli allevamenti bovini della Lombardia” (di seguito “Progetto”) il cui acronimo è “AUTOFEED”, finanziato interamente dalla Regione Lombardia (PSR 2014-2020 Operazione 16.1.01 Gruppi Operativi PEI, finanziato dalla Regione Lombardia con D.D.S. 2951/2018);
- Il CREA nell'ambito della gestione del Progetto assumeva nell'ATS il ruolo di capofila mentre la Fondazione CRPA quello di *partner* costituente;

- Il CREA, nell'ambito dei suoi compiti (articolo 7 dell'ATS), caricava sulla piattaforma "SISCO" tutte le spese sostenute dai rispettivi *partners* al fine di procedere alla rendicontazione del Progetto e alla successiva liquidazione di quanto dovuto;
- soltanto successivamente alla suindicata liquidazione delle spese il CREA si accorgeva che per mero errore materiale, anche dovuto a un'erronea comunicazione tra le parti, non erano stati caricati sull'apposito portale alcuni costi sostenuti nella prima annualità dal *partner* Fondazione CRPA, generando pertanto un ammanco nel saldo nei suoi confronti pari all'importo di Euro 16.610,34;
- nonostante la volontà del CREA a voler tempestivamente sanare l'irregolarità, veniva infine constatata l'impossibilità di riaprire i termini di cui al bando per la presentazione del rendiconto finale;
- la Fondazione CRPA con nota del 30.06.2025 rappresentava al CREA di aver ricevuto per la sua quota di finanziamento del Progetto AUTOFEED di cui sopra un minor importo rispetto a quanto attestato nella documentazione giustificativa trasmessa per le spese sostenute; pur riconoscendo la sussistenza di un mero errore materiale da parte del CREA, da quest'ultimo ammesso, Fondazione CRPA invitava pertanto quest'ultimo ai sensi dell'articolo 15 dell'ATS, in base al quale si conveniva che l'eventuale riduzione del dovuto venisse addebitata alla parte direttamente responsabile, a riconoscere il residuo importo non liquidato di Euro 16.610,34 riservandosi in caso contrario di far valere i propri diritti in ogni sede;
- A seguito di interlocuzioni per le vie brevi, con nota del 17.11.2025 Fondazione CRPA formalizzava la propria disponibilità a concludere un accordo transattivo per definire la questione in via bonaria, con il pagamento da parte del CREA a suo favore dell'intera sorte capitale del credito vantato e con la rinuncia dell'ulteriore credito da accessori;
- Con nota prot. CREA n. 0088576 del 26.11.2025 il Direttore del Centro CREA-IT Dott. Paolo Menesatti dichiarava che le spese rendicontate da Fondazione CRPA nell'ambito del Progetto AUTOFEED erano ammissibili e sostenute in conformità delle previsioni del Progetto approvato e della normativa di riferimento, che la documentazione giustificativa era completa e che dunque il credito non liquidato di Euro 16.610,34 è certo, liquido ed esigibile;
- Sulla questione sopra rappresentata l'Ufficio Affari Generali e legali del CREA con nota prot. CREA n. 0090563 del 03.12.2025 trasmetteva all'Avvocatura Generale dello Stato opportuna richiesta di parere in merito all'opportunità di procedere con un accordo transattivo ai fini di una definizione bonaria della vicenda per la tutela delle ragioni dell'Ente;
- Con nota acquisita al prot. CREA n. 0095357 del 22.12.2025 l'Avvocatura Generale dello Stato nel rendere il suo autorevole parere osservava che, per la tutela dei diritti e le ragioni

dell'Ente, nulla osta ad una soluzione della questione in via transattiva nei seguenti termini:
pagamento da parte del CREA del credito vantato da Fondazione CRPA come sorte capitale,
con rinuncia da parte dello stesso creditore agli accessori.

Quanto sopra premesso forma parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il CREA, come sopra rappresentato, si impegna a versare alla Fondazione CRPA che, come rappresentata, accetta, la somma di Euro 16.610,34 (sedicimilaseicentodieci/34) a saldo e stralcio della propria posizione debitoria nei confronti di quest'ultima.

ART. 2

L'indicato importo di Euro 16.610,34 verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, entro la data del 30.04.2026, da versare sul conto intestato alla Fondazione CRPA presso la Banca UNICREDIT
.....

ART. 3

La Fondazione CRPA, a fronte del pagamento a suo favore dell'intera sorte capitale di cui al precedente articolo 1, rinuncia alla quota di interessi di legge e ad ogni altro credito da accessori.

ART. 4

Le parti, con l'esatta esecuzione della presente scrittura privata di transazione, si danno altresì reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per tutti i titoli e le causali che hanno formato oggetto della controversia e del presente accordo, nonché in relazione a tutti i rapporti dedotti e deducibili collegati e connessi.

ART. 6

Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti.

ART. 7

La presente scrittura, redatta in 2 originali, viene sottoscritta in ogni sua pagina dalle parti indicate in epigrafe.

La presente scrittura consta di n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Firma CREA

Firma Fondazione C.R.P.A. Studi Ricerche